

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/743 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2018

riguardante un progetto pilota per attuare le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, è un'applicazione software accessibile tramite internet, sviluppata dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere gli Stati membri nell'attuazione concreta dei requisiti relativi allo scambio di informazioni stabiliti in atti dell'Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e norme relative alla libera circolazione di tali dati. Detto regolamento stabilisce procedure per la cooperazione amministrativa tra le autorità di controllo, tra le autorità di controllo e il comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito: «il comitato») e, se del caso, con la Commissione. L'IMI potrebbe costituire uno strumento efficace per l'attuazione delle disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (UE) 2016/679. È pertanto necessario realizzare un progetto pilota come previsto all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2012.
- (3) Nei casi in cui gli Stati membri hanno designato, in linea con il regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che funge da punto di contatto unico, tale punto di contatto dovrebbe anche essere considerato un'autorità competente ai fini del suddetto progetto pilota.
- (4) Al fine di garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, che definisce la cooperazione tra le autorità di controllo, la Commissione e il comitato, l'IMI dovrebbe provvedere alla conservazione di tutti i dati pertinenti per gli scambi di informazioni. L'IMI dovrebbe consentire alle autorità di controllo di riutilizzare tali dati per qualsiasi trattamento successivo negli scambi di informazioni di cui all'articolo 56 e agli articoli da 60 a 66 del regolamento (UE) 2016/679.
- (5) L'IMI dovrebbe prevedere una funzionalità che consenta al comitato europeo per la protezione dei dati, per un trattamento dei casi coerente e tempestivo, di condividere documenti e informazioni in conformità dell'articolo 70, paragrafo 1, lettere da d) a k), m) e x), del regolamento (UE) 2016/679.
- (6) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2012, la Commissione è tenuta a presentare una valutazione dei risultati del progetto pilota al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno prevedere un termine entro il quale la suddetta valutazione dovrebbe essere presentata.
- (7) Il regolamento (UE) 2016/679 si applica a decorrere dal 25 maggio 2018. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2012,

⁽¹⁾ GUL 316 del 14.11.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GUL 119 del 4.5.2016, pag. 1).

